

RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE OTTOBRE 2020

SENTENZE RECENTI SULLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

A chi spetta la reversibilità

La pensione di reversibilità spetta anche i figli che si presume vivano a carico (Cassazione 1861/2019) perché minori, maggiorenni o non autonomi (studenti o universitari fino a 26 anni) o inabili impossibilitati al lavoro (Cassazione 28608/2018).

“In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; ed infatti, il requisito della vivenza a carico va identificato con la dipendenza economica del figlio.....e non nell'attività di cura ed assistenza eventualmente prestata dai genitori presso il domicilio del figlio non autosufficiente nell'espletamento degli atti del vivere quotidiano”. **Cassazione n. 1861/2019**

Separati e divorziati

Al separato con addebito gli si riconosce il trattamento anche quanto non percepisca il mantenimento (Cassazione 7464/2019) o gli alimenti (Cassazione 2606/2018).

“Il coniuge superstite al quale sia stata addebitata la separazione, come già il coniuge separato per colpa nella previgente disciplina della separazione coniugale, ha diritto alla pensione di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno e senza che rilevi l'attribuzione di un assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare”. **Cassazione n. 2606/2018**

Il divorziato potrà richiedere il beneficio solo se non si è sposato ed è titolare di un assegno sancito dal Giudice, anche se non ancora decorrente o fissato dopo la morte dell'ex (Cassazione 24041/2019).

“L'attribuzione della quota della pensione di reversibilità, come del trattamento di fine rapporto, all'ex coniuge divorziato presuppone non la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, ma che l'assegno sia stato liquidato dal Giudice nel giudizio di divorzio, sia pure in forza di pronuncia non ancora passata in giudicato”. **Cassazione n. 24041/2019**

La reversibilità non spetta a chi non sia giudizialmente destinatario di un assegno (Cassazione 11129/2019).

“Il coniuge divorziato può vantare il diritto, in caso di morte dell'ex coniuge, all'attribuzione della pensione di reversibilità, subordinatamente alla presenza della condizione che l'istante sia "titolare" dell'assegno divorzile”. **Cassazione n. 11129/2019**

La reversibilità non spetta ai divorziati che, optando per un assegno una tantum (indeducibile Cassazione 29178/2019), non abbiano subito l'affievolirsi del sostegno dell'ex (Cassazione 22434/2018).

“In tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, l'art.10, comma 1, lett. g) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 limita la deducibilità, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, solo all'assegno periodico, e non anche a quello corrisposto in unica soluzione, al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale differente trattamento è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l'altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta né irragionevole, né in contrasto con il principio di capacità contributiva”. **Cassazione n. 29178/2019**

“Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (Divorzio), nel testo modificato dall'art.13 della legge n. 74 del 1987, la titolarità dell'assegno, di cui all'art. 5 della stessa legge n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile, al momento della morte dell'ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione”. **Cassazione. Civile. Sez. Unite, n. 22434/18**

Le quote

Se a beneficiare della reversibilità sono (Cassazione 6257/2019), coniuge divorziato e superstite, nel calcolo delle rispettive spettanze si terrà conto di più elementi: durata dei matrimoni, convivenza prematrimoniale, condizioni economiche delle parti al momento dell'evento morte, ininfluenti i fatti sopravvenuti, e importo dell'assegno divorzile.

“La pensione di reversibilità in regime internazionale, benché acquisita dal superstite "iure proprio", spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso”. **Cassazione n. 6257/2019**

La cifra fissata con il divorzio è un parametro tra quelli individuati dalla Corte costituzionale (sentenza 419/99) per determinare l'ammontare (Cassazione 5290/2020).

“Deve pertanto affermarsi il principio per cui nella suddivisione occorre evitare il pregiudizio di una parte a favore dell'altro e tutelare la situazione che sussisteva in vita del dante

causa. Ne consegue che, se occorre considerare l'entità dell'assegno divorziale corrisposto, si deve anche considerare che F.R. poteva godere del maggior contributo economico e solidaristico dato dal marito in forza della condivisione di vita e di beni determinata dal matrimonio e dalle diverse e maggiori esigenze. In conclusione, tenendo conto di tutti i fattori indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 419 del 1999 (durata dei due matrimoni, inclusione delle convivenze prematrimoniali; condizioni economiche della parte ed entità dell'assegno divorzile) la Corte conclude per le proporzioni sopra indicate".

Cassazione n. 5290/2020

Per quanto riguarda la fase di stabile convivenza prematrimoniale, i giudici hanno un orientamento discordante. Per alcuni è criterio autonomo giuridicamente rilevante (Cassazione 5268/2020), per altri è correttivo della durata del matrimonio (Cassazione 8263/2020).

"I principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità riconoscono alla convivenza prematrimoniale un autonomo rilievo nella determinazione delle quote di rispettiva pertinenza tra le parti. Invero la Corte di legittimità ha affermato che "La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale." (Cass. n. 26358 del 07/12/2011), oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Cass. n. 16093 del 21/09/2012), senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa (in tal senso Cass. n. 10391 del 21/06/2012)". **Cassazione 5268/2020**

"La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del

*giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto. (-) La convivenza prematrimoniale, per essere valutata quale indice sintomatico della funzione di sostegno economico assolta dal dante causa nel corso della propria vita mediante la condivisione dei propri beni con la persona poi divenuta coniuge, non può essere artificialmente parcellizzata solo perché, in parte, coincidente con il periodo di separazione legale che ha preceduto il divorzio; ciò non equivale a negare che il vincolo matrimoniale durante la separazione dei coniugi sia ancora in vita, ma significa attribuire alla convivenza prematrimoniale (e non semplicemente more uxorio) la funzione di indice correttivo da inserire all'interno del complessivo ed articolato giudizio che deve condurre alla adeguata determinazione delle quote (-)". **Cassazione n. 8263/2020***

Ripartizione del trattamento previdenziale

“La controversia tra l'ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione, ai sensi dell'art. 9 comma 3, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987, del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto”.

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22-05-2020, n. 9493